

26-11-1991

N. 1459/91 R.G. notizie di reato

N. 6224/91 R. S.A.F.P.I.

N. _____ Reg. Esec.

N. _____ Campione Pen.
Redatta Scheda il _____

P R E T U R A C I R C O N D A R I A L E
di S A L A C O N S I L I N A
SEZIONE DISTACCATA DI SAPRI

S E N T E N Z A
(artt. 544 e segg., 549 c.p.p.)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

PRETURA CIRCONDARIALE DI SALA CONSILINA -Sez. SEZIONE DISTACCATA DI SAPRI

alla pubblica udienza del 12/11/1991 ha pronunciato e ~~pubblicato~~
mediante lettura del dispositivo la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di:

1) MORO MARIA AGNESE

2) RUSSO MICHELE

3) LA REGINA ANDREA

4) CORINTO GIUSEPPE,

I M P U T A T I

Del delitto previsto e punito dagli artt. 110 e 340 C.P., per essersi introdotti
abusivamente nei locali dell'ospedale civile di Sapri e rovistando tra le varie
pratiche trovate negli uffici nonchè prelevando cartelle cliniche e comunque
accedendo alle varie divisioni e ai reparti, anche al pronto soccorso turbavano
la regolarità del servizio pubblico che ivi si svolgeva.

Il 6/4/1990 in Sapri.

In data 6 aprile 1990 Il Presidente del comitato di gestione della U.S.L. n° 61 di Sapri dr. Lorenzo Padulo denunciava al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sala Consilina i seguenti fatti: alle ore 16,00 del 6 aprile 1990 "si erano presentati alla portineria del presidio ospedaliero una signora, accompagnata dai componenti di un sedicente tribunale dei diritti del malato," i quali, "dissattendendo il diniego opposto dai portieri, poichè si era fuori dell'orario stabilito dalla direzione sanitaria per le visite agli ammalati, erano penetrati nell'ospedale recandosi in giro per le divisioni ospedaliere ed entrando, anche, nei locali del pronto soccorso". Esponeva, ancora, il Padulo che "un prete, componente del gruppo, portandosi nei pressi del reparto di rianimazione, suonava il citofono e chiedeva ripetutamente all'impiegato addetto di accedere in detto reparto. Tale attività creava, sempre, a dire del Padulo, "notevole confusione anche nel reparto di pronto soccorso, attiguo alla rianimazione determinando sostanzialmente la interruzione del normale svolgimento dell'attività sanitaria". Precisava, inoltre, il Presidente della U.S.L. che "lo stesso prete, salito al 4° piano, si introduceva nei locali della divisione pediatrica, ove erano custodite le cartelle cliniche, prelevandone abusivamente una e portandola nei locali del pronto soccorso ove la mostrava ai presenti leggendone il contenuto".

Tanto segnalava il presidente della U.S.L. N° 61 di Sapri al Procuratore della Repubblica per "eventuali fatti di rilievo penale che l'A.G. competente dovesse ravvisare nei fatti e nei comportamenti esposti ed in quelli di cui verrà a conoscenza nel corso delle indagini, sottolineando la gravità di tali episodi di intolleranza, chiaramente strumentali all'approssimarsi dell'imminente consultazione elettorale".

A seguito di tale denuncia, Moro Maria Agnese, Russo Michele, La regina Andrea e Corinto Giuseppe venivano rinviati a giudizio di questo Pretore per rispondere del delitto previsto dal punto dagli artt. 110 e 340 C.P., per essersi introdotti abusivamente nei locali dell'ospedale civile di Sapri e rovistando tra le varie pratiche trovate negli uffici nonché prelevando cartelle cliniche e comunque accedendo alle varie divisioni e ai reparti anche al pronto soccorso turbavano la regolarità del servizio pubblico che ivi si svolgeva.

Procedutosi al dibattimento, venivano escussi i testi indicati dal P.M. e veniva disposta la proiezione di una videocassetta contenente il filmato di quanto avvenuto durante la visita al presidio ospedaliero.

Al termine dell'istruttoria dibattimentale, il P.M. chiedeva la condanna dell'imputato La Regina a giorni 20 di reclusione e agli altri imputati a giorni 15 di reclusione, mentre i difensori concludevano con la richiesta di assoluzione degli

imputati con la formula più ampia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esito dell'odierno dibattimento ritiene il Giudicante che gli imputati devono essere mandati assolti dal delitto loro contestato perchè il fatto non sussiste. Come è noto, per la sussistenza de reato previsto dall'art. 340 C. Pen. è richiesta la effettiva interruzione del servizio ovvero l'effettivo turbamento della regolarità dell'ufficio (cfr. cass. 25/2/1967; pret. Torino 20 febbraio 1974). Nel caso di specie, le risultanze dibattimentali hanno escluso, nel modo più assoluto, che l'attività degli imputati determinò una interruzione o, quanto meno, un turbamento del normale svolgimento dell'attività sanitaria, e ciò per quanto riguarda il servizio sanitario nel suo complesso sia per quanto riguarda specificamente il servizio sanitario espletato nel pronto soccorso ovvero negli altri singoli reparti del presidio ospedaliero in questione.

Di notevole valore probatorio si appalesa, a tale proposito, la videoregistrazione poichè dalla proiezione del filmato è incontestabilmente emerso che - al di là di qualche intemperanza verbale posta in essere dal sac. La regina, alla quale, comunque, è contrapposto il comportamento estremamente corretto degli altri ed, in particolare, della Moro Maria Agnese - che la visita ai reparti dell'ospedale avvenne in maniera del tutto regolare senza che si verificasse alcun inconveniente o turbamento. Dal filmato risulta, infatti, che i componenti il comitato del tribunale dei diritti del malato visitarono il presidio ospedaliero accompagnati da medici ed infermieri i quali, anzi, collaborarono con i visitatori nell'evidenziare disfunzioni e disservizi. Ciò è stato ulteriormente confermato dalla deposizione del teste De Marco Nicola, che era il medico di guardia del pronto soccorso, di turno quel pomeriggio, il quale non solo ha precisato che durante la visita non si verificò alcun ricovero di urgenza ma ha categoricamente affermato che non vi fu nessun intralcio all'espletamento del servizio, (v.f. 46 - 47) smentendo così, in tal modo, l'accusa di interruzione del normale svolgimento della attività lanciata dal Presidente della U.S.L. nella denuncia. Anche il teste Pugliese Luigi, infermiere, che, come è risulato, anche dal filmato, fu presente alla visita, ha escusato che nel presidio ospedaliero ebbero a verificarsi intralci o disservizi ^{collegati} ~~causati~~ da tale visita (v.f. 101).

Quanto sopra esposto sarebbe già sufficiente per pervenire alla completa assoluzione degli imputati in ordine al reato loro ascritto perchè nessun turbamento al servizio ebbe a verificarsi. Per completezza di esposizione, l'indagine va, però, portata sui singoli comportamenti materiali attribuiti nel campo d'imputazione agli imputati, ritenuti dall'accusa quali elementi di fatto integranti il delitto in questione. Va subito precisato che non si riesce a comprendere quale

realzione, ai fini della configurazione del delitto di interruzione di pubblico servizio, vi possa essere tra i suddetti fatti (o la maggior parte di essi) e il contestato turbamento. Invero, il rovistare tra le paratiche o il prelevare cartelle cliniche non ha alcuna incidenza causale sul denunciato turbamento della regolarità del servizio sanitario erogato nel presidio ospedaliero di Sapri. In ogni caso, anche i fatti materiali addebitati agli imputati sono risultati insussistenti. Innanzitutto, non è risultato vero che gli imputati si erano introdotti abusivamente nei locali dell'ospedale. E'risulatto, infatti, in maniera inequivocabile soprattutto attraverso la deposizione del rag. Ladaga, funzionario amministrativo (v.f. 19 - 30) che, non solo la visita della sig. Moro e degli altri componenti la sezione del tribunale dei diritti del malato era stata annunciata, concordata e programmata per la mattina del 6 aprile tra il Presidente della U.S.L. e alcuni componenti la preetta sezione (Russo Michele e Furgione Vito) - per come ammesso dallo stesso dr. Padulo nella denuncia - ma, anche, che il Russo Michele si era recato verso le ore 11,30 di quella mattina per avvisare il predetto presidente che la sig.ra Moro avrebbe fatto ritardo, ed esso Ladaga aveva invitato il dr. Padulo ad aspettare l'arrivo delle suddette persone. Il teste con dovizia di particolari, ha smentito, in tal modo, il Padulo il quale nella denuncia ha dichiarato di non aver ricevuto "avviso per ritardi odifferimenti" ed anche all'odierno dibattimento ha negato che il Russo lo avesse avvertito del ritardo (v.f. 70).

La visita era stata, quindi, annunciata, autorizzata e concordata e ad essa non fu presente il Padulo che alle ore 14,00 era andato via . Nel pomeriggio vi fu la ampia disponibilità a far visitare ai componenti del Tribunale dei diritti del malato che, nel frattempo, erano giunti a Sapri, i reparti del presidio ospedaliero da parte de dr. De Marco il quale - per come egli stesso ha dichairato - era in quel momento il medico di guardia del presidio ospedaliero ed, in assenza di altre autorità sanitarie, era il responsabile del presidio stesso (v.f. 45 e 47 - 48). Nessuna introduzione abusiva in ospedale, ebbe, pertanto, a verificarsi, così come l'accesso alle varie divisioni, ai vari reparti e al pronto soccorso avvenne col consenso, anzi, con la collaborazione, del dr. De Marco e degli altri medici presenti e degli infermieri. Durante la visita, non solo non si vsrificò alcun turbamento alla regolarità del servizio, ma, anzi, si dscusse del funzionamento dei vari servizi dell'ospedale (v.f. 46 - 47). ANche la presenza dei carabinieri non fu certo dovuta ad intemperanze dei componenti il tribunale dei diritti del malato e, anzi, furono proprio costoro e, precisamente, come risultato dalla proiezione della videocassetta, il Russo Giuseppe a richiedere telefonicamente lo intervento dei C.C., in quanto in essi vi era la convinzione che fosse loro diritto

risultato

5
to visitare il reparto rianimazione, che era chiuso, e che un dipendente dell'ospedale si era rifiutato di aprire alla perentoria richiesta del sac. La Regina. Infine, per quanto concerne l'episodio della cartella clinica, va, innanzitutto, ribadito l'assoluta irrilevanza di siffatto episodio ai fini della realizzazione del contestato delitto di cui all'art. 340 c.p.; e va, poi, precisato che la cartella clinica fu prelevata dal sac. La Regina al solo fine di dimostrare, anche ai CC. presenti, come fosse possibile prelevare, con estrema facilità, una cartella clinica, essendo le stesse alla portata di tutti.

Invero, il teste Pugliese ha dichiarato che il La Regina si recò a prendere la cartella per dimostrare a tutti, ed ai CC. presenti, che il luogo ove si trovavano tutte le cartelle non era custodito e, dopo averne presa una, l'ebbe a mostrare, sventolandola, anche ai CC. presenti (v. f. 97 - 98).

La circostanza è stata confermata dal Mar. dei CC. Perretta, il quale ha dichiarato che effettivamente le cartelle cliniche si trovavano nel reparto pediatria (da tempo non funzionante) in una stanza con la porta aperta (v.f.64). E' rimasto, inoltre, smentita l'accusa del dr. Padulo che il La Regina avrebbe rilevato il contenuto della cartella clinica, avendo il Mar. Perretta escluso assolutamente che alla sua presenza venne data lettura del contenuto della cartella stessa.

La circostanza è stata confermata dal dr. De Marco, il quale, non solo ha escluso che il contenuto della cartella venne divulgato, quanto ha dichiarato che egli stesso invitò il La Regina a consegnargli la cartella che fu, quindi, rimessa al suo posto (v.f. 42 - 43).

Alla stregua delle considerazioni finora esposte appare evidente come tutte le accuse contenute nella denuncia del Presidente della U.S.L. n° 61 di Sapri siano state smentite e travolte. E' stato, innanzitutto, smentito che, il sac. La Regina ebbe a leggere "il contenuto della cartella clinica". E' stato, infine, smentita l'accusa che "tali episodi di intolleranza" erano "chiaramente strumentali all'approssimarsi della imminente consultazione elettorale". Trattasi di un'accusa di estrema gravità del tutto immotivata, e, comunque, infondata ed ingiusta. Si premette che, per quanti sforzi si facciano, non si riesce a comprendere quale nesso possa sussistere tra la visita in ospedale dei componenti il tribunale dei diritti del malato e le successive elezioni regionali e provinciali, anche in considerazione della qualità delle persone interessate, due delle quali - la Moro e il La Regina - risiedono rispettivamente a Roma e Teggiano e, cioè, a svariati Km. di distanza da Sapri e per nulla legati all'ambiente politico locale - (nè per gli altri due, il Russo ed il Corinto, sono emersi rapporti con tale ambiente, sì da poter ipotizzare almeno il dubbio di una strumentalizzazione politica) - .
Ciò premesso deve mettersi in evidenza che la grave accusa suddetta proveniva da

6
un presidente di una U.S.L. con un presidio ospedaliero oramai allo "sfascio" in cui importanti reparti come la pediatria e l'ortopedia non erano in funzione o, addirittura,, non erano mai stati aperti come quello fondamentale ed essenziale della rianimazione; un presidio, cioè, con una paurosa carenza di personale, dovuta a concorsi non espletati, al trasferimento di numeroso personale a seguito di nulla-osta concessi, soprattutto dal Padulo, senza la contestuale e immediata copertura dei posti resisi in tal modo vacanti, all'assegnazione a numerosi dipendenti di mansioni superiori in violazione all'art. 29 del D.P.R. n° 761/79, anche ad opera del Padulo: tutti fatti oggetto di varie indagini penali (si veda, sul punto, la testimonianza del Mar. Perretta a f. 63 - 67).

La grave accusa di aver posto in essere "eventuali fatti di rilievo penale" con la sottolineatura della "gravità di tali episodi di intolleranza chiaramente strumentali all'approssimarsi della imminente consultazione elettorale" da un lato proviene da un presidente di una U.S.L. il quale, all'odierno dibattimento - cui ha partecipato soltanto perchè costretto dalla forza pubblica a seguito di ordine di accompagnamento - ha costellato la sua deposizione di "non so" e "non ricordo" - tanto da far dubitare al P.M. di udienza che fosse effettivamente il presidente della U.S.L. - giungendo persino ad affermare (f. 86) di non ricordare che, nella sua qualità di presidente della U.S.L. n° 61 di Sapri, gli era pervenuta una nota datata 28/3/1990 del superiore Ministero della Sanità con la quale gli si comunicava che era stata denunciata una serie impressionante di "rilevanti irregolarità nella gestione della U.S.L. n° 61 di Sapri", ivi compreso "lo stato di degrado in cui verserebbe l'unico ospedale della U.S.L. a causa delle gravi disfunzioni di carattere strutturale ed igienico-sanitario", e si invitava il presidente dell'Ente e, cioè, appunto, il predetto Padulo a "comunicare quali interventi intendeva promuovere per la eliminazione delle irregolarità riscontrate" ; dall'altro lato l'accusa viene mossa nei confronti di componenti il tribunale dei diritti del malato - associazione istituita ed operante in tutta Italia da oltre un decennio e con sezione anche in Salerno costituita, con sede presso l'ospedale S.Leonardo, il 16/3/1989 con il coinvolgimento diretto dell'assessorato ai servizi sociali del Comune di Salerno - i quali, in attuazione dei principi, costituzionalmente garantiti, del dovere inderogabile di solidarietà sociale (art. 2 Cost.) e della tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo ^e nell'interesse della collettività (art. 32 Cost.), posti a base e fondamento della loro meritoria attività tendente a verificare il rispetto ovvero la violazione dei fondamentali diritti del malato, si erano portati - in conformità degli artt. 34 e 35 della Carta dei diritti del cittadino malato - presso l'ospedale di Sapri per rendersi conto della veridicità o meno delle lamentate disfunzio-

ni, per come ebbe a precisare, nella immediatezza dei fatti, la Moro durante l'intervista resa alla locale emittente televisiva (v. videoregistrazione in atti) e per come la stessa Moro ha confermato all'odierno dibattimento.

In conclusione, l'accusa di fatti di rilevanza penale deve, per i motivi ampiamente esposti in motivazione, essere disattesa siccome del tutto infondata, così come deve essere respinto il tentativo - chiaramente diretto a dare maggiore consistenza al risvolto penale - di una connotazione politica dell'episodio ai fini, appunto, di farlo apparire come momento di strumentalizzazione e di lotta politica essendo, invece, per come si è visto, del tutto diverse, e più che incommensurabili, le reali motivazioni della visita da parte dei componenti di quel tribunale dei diritti del malato ai quali, con la presente decisione, va restituita quella dignità - mortificata dalla mera insinuazione del Padulo e dalla ingiusta qualificazione, sempre data dallo stesso Padulo, di "sedicente tribunale dei diritti del malato" - che loro compete per la funzione espletata diretta a cooperare - nel quadro di un corretto rapporto istituzioni/volontariato - affinché sia possibile "produrre servizi sanitari altamente qualificati e migliorare la salute del cittadino malato".

P. Q. M.

Visto l'art. 530 c.p.p.

assolve gli imputati dal delitto loro ascritto perchè il fatto non sussiste.

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

(Antonio Caramante)

IL PRETORE DIRIGENTE

(Dr. Antonio ESPOSITO)